



Mercoledì 07/01/2015

Il nuovo ravvedimento operoso

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La legge di stabilità 2015 amplia sensibilmente la portata del cosiddetto ravvedimento operoso.

Per i tributi amministrativi (Agenzia Entrate) viene meno la preclusione prima prevista in caso di "inizio di controlli fiscali" e lo sbarramento temporale coincidente con l'anno dalla violazione o con il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa.

La preclusione derivante dall'inizio di controlli e la preclusione temporale continuano ad operare per le altre imposte (non Agenzia Entrate): dazi, accise, IMU, TASI, ecc..

E' inoltre prevista la possibilità di ravvedersi entro novanta giorni dalla violazione con riduzione della sanzione a 1/9 del minimo.

Resta fissato a 90 giorni dalla scadenza il termine di presentazione della dichiarazione omessa con la sanzione ridotta a 1/10 del minimo.

Riepiloghiamo le opzioni disponibili dal 1° gennaio 2015 per il ravvedimento operoso:

Termine temporale
Sanzione
Ambito applicativo

Nei primi 14 giorni dalla violazione

1/10 del minimo x 1/15 per giorno di ritardo (0,20% per giorno di ritardo)

Tutti i tributi per violazioni sui versamenti

Dal 15° al 30° giorno dalla violazione

1/10 del minimo (3%)

Tutti i tributi per violazioni sui versamenti

Fino a 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione

1/9 del minimo

Tutti i tributi

Dal 91° giorno all'anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione

1/8 del minimo

Tutti i tributi



Oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione

1/7 del minimo

Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate

Oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione

1/6 del minimo

Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2015 in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è pari allo 0,5%; per ravvedimenti "a cavallo d'anno", andrà adottato un criterio di pro rata temporis; il tasso di interesse sarà quindi pari all'1%, fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,5% dall'1° gennaio 2015 e fino al giorno del ravvedimento.